

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990 , n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Vigente al: 12-1-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[art. 87 della Costituzione](#);

Visto l'[art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162](#), recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni di cui alla [legge 22 dicembre 1975, n. 685](#), del [decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 1985, n. 297](#), del [decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° giugno 1988, n. 176](#), del [codice di procedura penale](#) e della citata [legge n. 162 del 1990](#);

Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data 5 settembre 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990](#), con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla [legge 26 giugno 1990, n. 162](#);

Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI
E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI
RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA.

Art. 1.

([Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2](#))

Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti.

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative di competenza delle regioni nel settore.

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - (***Dipartimento nazionale per le politiche antidroga***) e' istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarieta' sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;

consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonche' a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.

14. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258](#).

15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 2

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2)

Attribuzioni del Ministro della sanita'

1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze:

a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;

b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unita' sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;

e) stabilisce con proprio decreto:

1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;

((2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanita';))

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) PUNTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171;

f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni

Art. 3.

([Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3](#))

Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze

da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

1. E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanita';

c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonche' al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e prevenzione messe in atto;

d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il Ministro della sanita';

e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 87;

g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili.

h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari.

Art. 6.

[\(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4\)](#)

Modalita' della vigilanza

1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite.

Art. 7.

[\(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5\)](#)

Obbligo di esibizione di documenti

1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 8.

[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1\)](#)

Opposizione alle ispezioni. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
 - a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;
 - b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
 - c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o

Art. 10.

([Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1](#), e 25, comma 2; d.l. 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 2- bis).

Servizio centrale antidroga

1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'[articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n. 121](#).

2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

Art. 11.

([Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1](#))

Uffici antidroga all'estero

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'[articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), e successive modificazioni, personale appartenente (***alla Direzione centrale per i servizi antidroga***), che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti (***per la sicurezza***), per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della

Art. 13

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 7, commi 1 e 2)

Tabelle delle sostanze soggette a controllo

((1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2).))

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

3. **((IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).**

4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

((5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanita' ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o piu' misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati).))

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica dei commi 1 e 5 e l'abrogazione del comma 3 del presente articolo).

Art. 14

((Criteri per la formazione delle tabelle.))

((1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo;

7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);

b) nella tabella II devono essere indicati:

1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);

c) nella tabella III devono essere indicati:

1) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad

dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;

i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.

2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.

TITOLO II
DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 17.

[\(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 8, comma 1\)](#)

Obbligo di autorizzazione

1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.

2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicinali.

3. L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanita' in conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.

4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.

5. Il Ministro della sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa.

7. **((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258](#)))**.

Art. 18.

[\(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16\)](#)

Comunicazione dei decreti di autorizzazione

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

2. Uguale comunicazione e' effettuata al Servizio centrale

Art. 21.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19](#))

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di accertate irregolarita' durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanita' procede alla revoca dell'autorizzazione.

2. Il Ministro della sanita' puo' procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche per colpa del personale addetto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.

5. Nel caso che le irregolarita' indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanita' adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 22.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20](#))

Provvedimenti in caso di cessazione
delle attivita' autorizzate

1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione.

Art. 23.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21](#) - [decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2](#)).

Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Nell'esercizio delle facolta' previste dall'articolo 22, il

Art. 25-bis

((Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie).

1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.

2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie e' effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma e' redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.

3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo).

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE,
ALLA

FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

Capo I

DELLA COLTIVAZIONE E
PRODUZIONE

Art. 26

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26)

Coltivazioni e produzioni vietate

((1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea.))

2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alle

Art. 28.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28](#) - [decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4](#) - [legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1](#)).

Sanzioni

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, **((e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000))**.

3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

Art. 29.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29](#))

Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti

1. Ai fini della vigilanza sulle attivita' di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicit  dei controlli e' concordata tra il Ministero della sanita', il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facolta' di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonche' nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta

Art. 31

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 32, comma 1)

Quote di fabbricazione

1. Il Ministro della sanita', entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantita' delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione. (34) ((35))

2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantita' consentite purché siano denunciate al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantita' superiori a quelle consentite o tollerate e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del [decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272](#) (che ha disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).

AGGIORNAMENTO (35)

Il [D.L. 20 marzo 2014, n. 36](#), convertito con modificazioni dalla [L. 16 maggio 2014, n. 79](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali»".

Art. 33.

[\(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33\)](#)

Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione

1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonche' di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

2. Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

4. Il Ministero della sanita' accerta, mediante ispezione, l'idoneita' dell'officina anche ai sensi dell'[articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie](#), approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), e successive modificazioni.

5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

[Art. 34](#)

[\(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34\)](#)

Controllo sui cicli di lavorazione

((1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.))

2. La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero della sanita', previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanita'.

4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

Capo III
DELL'IMPIEGOArt. 36(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)

Autorizzazione all'impiego

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili. (34) ((35))

2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti. (34) ((35))

4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-vicies ter del [decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272](#) (che ha disposto la modifica dei commi 1 e 3 del presente articolo).

AGGIORNAMENTO (35)

Il [D.L. 20 marzo 2014, n. 36](#), convertito con modificazioni dalla [L. 16 maggio 2014, n. 79](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera a)) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «I, II, III, IV e V» sono soppresse".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera b)) che al comma 3 del presente articolo "le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti»".

TITOLO III

Art. 38

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990 n. 162, artt. 9, comma 1, e 32, comma 1)

Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

((1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, e' fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta con buono acquisto conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.))

((1-bis. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il modello dei buoni acquisto.))

2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.

3. I produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'.

4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.

6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma 4 e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'.

7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Art. 41

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41-legge 26 giugno 1990 n. 162,
art. 32, comma 1)

Modalita' di consegna

1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identita', qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identita' di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

c) a mezzo pacco postale assicurato;

d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II , sezione A, di cui all'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza. (34) ((35))

1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da Dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita' assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescrive l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. (34) ((35))

2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati. Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

3. Chiunque consegna o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 42

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 10, comma 1)

((Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurgi))

((1. I medici chirurgi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio scarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.))

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500. (34) *((35))*

3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi. (34) *((35))*

4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del [decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272](#) (che ha disposto la modifica della rubrica e dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo).

AGGIORNAMENTO (35)

Il [D.L. 20 marzo 2014, n. 36](#), convertito con modificazioni dalla [L. 16 maggio 2014, n. 79](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 12, lettera c)) che al comma 2 del presente articolo "le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»".

Art. 43

((*Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari*).))

((1. *I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.*

2. *La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.*

3. *Nella ricetta devono essere indicati:*

a) *cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;*

b) *la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;*

c) *l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;*

d) *la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;*

e) *il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.*

4. *Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.*

4-bis. *Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di medicinali previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, puo' essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008](#). Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanita', puo', con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei medicinali di cui all'allegato III-bis.*

5. *La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per*

disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica.

10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si recano all'estero, provvedono alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, da presentare all'autorita' doganale all'uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute, che definisce anche il modello della certificazione.)

AGGIORNAMENTO (13)

La [L. 8 febbraio 2001, n. 12](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4)) che " il comma 6 e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanita' di cui al primo periodo del comma 4, come sostituito dal numero 3) della presente lettera".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 43 del citato testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), come sostituito dal comma 1, lettera b), numero 3), del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del [decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272](#) (che ha disposto la modifica del presente articolo).

Art. 44.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44](#))

Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

Art. 45

((Dispensazione dei medicinali.))

((1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14 e' effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente.

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis dell'articolo 43 nella quantita' e nella forma farmaceutica prescritta.

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.

3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unita' posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista e' tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione D, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui

TITOLO IV
RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo II
DISCIPLINA PER I CASI
DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 46

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46)

Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili

1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della [legge 16 giugno 1939, n. 1045](#), e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. (34) ((35))

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno ..".

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, e' consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. (34) ((35))

5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave.

6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. (14)

AGGIORNAMENTO (14)

La [L. 16 gennaio 2003, n. 3](#) ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), nel

Art. 47(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47)

Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro

1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303](#), e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell' azienda e il luogo ove e' ubicato il cantiere per il quale e' rilasciata, nonche' il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e' ubicato. (34) ((35))

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra alla competente unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno . . .".

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e' consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. (34) ((35))

5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. (14)

AGGIORNAMENTO (14)

La [L. 16 gennaio 2003, n. 3](#) ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata [legge n. 12 del 2001](#)".

TITOLO IV
RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo III
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE

Art. 49.

[\(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49\)](#)

Istituti di ricerca scientifica

Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
- b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
- c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

Art. 51.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51](#))

Domanda per il permesso di importazione

1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato e' tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita' secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro.

Art. 52.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52](#))

Importazione

1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di importazione in conformita' delle convenzioni internazionali, ne da' tempestivo avviso alla dogana presso la quale e' effettuata l'importazione e, se quest'ultima e' interna, anche alla dogana di confine.

2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e' disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

3. L'importatore deve presentare al piu' presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilita' di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanita', al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

Art. 53.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53](#))

Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra' essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

Art. 54(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54)

Prelevamento dei campioni

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all' articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate. (34) ((35))

2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall' articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalita' indicate nel presente articolo. (34) ((35))

3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanita' all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e qualita' della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.

6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

8. Una copia del verbale e' trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore.

9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanita', uno rimane alla dogana stessa ed uno e' trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25

Art. 56.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56](#))

Domanda per il permesso di esportazione

1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanita'.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorita' consolari italiane ivi esistenti.

Art. 57.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57](#))

Esportazione

1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
2. Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana da' immediata comunicazione al Ministero della sanita', segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.
5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'.

TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO
Capo III
DEL TRANSITO

Art. 58.

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58](#))

Domanda per il permesso di transito

1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita'

Art. 60

((Registro di entrata e uscita.))

((1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine e' ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.

3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantita' di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalita' di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.

6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.

Art. 61

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61)

Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

((1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.))

2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne e' oggetto, fu registrata in entrata.

3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).

Art. 62

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62)

Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.

((1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti

Art. 64.

[\(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64\)](#)

Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunita' temporanee.

1. Nel registro di carico e scarico **((previsto dagli articoli 46 e 47))** devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantita' della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro e' intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorita' sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

Art. 65

[\(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65\)](#)

Obbligo di trasmissione di dati

((1. Gli enti e Le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

- a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;***
- b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;***
- c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno;***
- d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre.))***

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del [decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272](#) (che ha disposto la modifica del presente articolo).

Art. 67.

[\(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67\)](#)

Perdita, smarrimento o sottrazione

1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanita'.

2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 68.

[\(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1\)](#)

Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.

Trasmissione di dati

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonche' all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 60 a 67 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

((1-bis. Qualora le irregolarita' riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500)).

TITOLO VII

((PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRECURSORI DI DROGHE))

Art. 69

—
((IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 70

((Precursori di droghe).

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate "sostanze classificate o precursori di droghe": tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) e dell'allegato al [regolamento \(CE\) n. 111/2005](#), compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali, preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici;

b) operatore: una persona fisica o giuridica che operi nell'attività di immissione sul mercato di sostanze classificate, nonché una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto previsto dai [regolamenti \(CE\) n. 111/2005](#) e [1277/2005](#), nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate nei confronti di paesi non comunitari o svolga attività di intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività;

c) immissione sul mercato: l'attività di fornire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunità ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella Comunità'.

2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) e dell'allegato al [regolamento n. 111/2005](#), taluna delle attività di immissione sul mercato indicate nel comma 1, devono nominare un responsabile della commercializzazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#), notificando al Ministero della salute le generalità della persona nominata. L'operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) e dell'allegato al [regolamento \(CE\) n. 111/2005](#), nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

della salute, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai [regolamenti \(CE\) n. 273/2004](#), [n. 111/2005](#) e [n. 1277/2005](#). Sono esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel corso dell'intero anno solare per quantita' di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#). All'obbligo di registrazione sono altresì tenuti gli operatori che esercitano attivita' di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla categoria 3 dell'allegato I al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) e dell'allegato al [regolamento \(CE\) n. 111/2005](#), con esclusione degli operatori che esportano nel corso dell'intero anno solare, quantita' di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al [regolamento \(CE\) n. 1277/2005](#). Sono altresì escluse dall'obbligo di registrazione le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonché le strutture o istituzioni, quali universita', laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita' pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2. La registrazione di cui al presente comma ha validita' triennale, e' soggetta al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le modalita' di registrazione sono rese pubbliche sul sito del Ministero della salute.

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto e' commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la

Limiti di quanto disposto dai [regolamenti \(CE\) n. 111/2005](#) e [n. 1277/2005](#). Le autorizzazioni di cui sopra hanno validita' semestrale, sono soggette alla tassa di concessione governativa e al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) e dell'allegato al [regolamento \(CE\) n. 111/2005](#), e le esportazioni di sostanze appartenenti alle categorie 2 e 3 dei medesimi allegati, destinate ai paesi inclusi nell'allegato IV del [regolamento \(CE\) n. 1277/2005](#) e successive modificazioni, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai [regolamenti \(CE\) n. 111/2005](#) e [n. 1277/2005](#). Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di importazione o di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'operazione.

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del comma 6.

11. All'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 devono rilasciare apposita dichiarazione all'operatore, che la certifica ed utilizza in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#). L'operatore che viola tale obbligo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) e dell'allegato al [regolamento \(CE\) n. 111/2005](#), nonche' l'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

17. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore è punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai sensi del comma 14.

18. La vigilanza nei confronti degli operatori è esercitata dal Ministero della salute, in conformita' di quanto previsto dai [regolamenti \(CE\) n. 273/2004](#) e [n. 111/2005](#). La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione il predetto Ministero puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione.

19. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

20. L'allegato III puo' essere modificato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, in conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.

21. Alle attività di rilascio della licenza, di registrazione e di

Art. 73(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (34)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (34) **((68))**

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'. (34) (19)

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (34)

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (34)

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. (34)

5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i

due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'[art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272](#) (che ha disposto la modifica della rubrica e dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e l'introduzione dei commi 1-bis, 2-bis e 5-bis al presente articolo).

Inoltre, al punto 6 del "Considerato in diritto" della sentenza medesima e' riportato quanto segue: "6.- Stabilito, quindi, che una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate riprende applicazione l'[art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990](#) nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate [...]"; tale testo e' consultabile nella versione multivigente dell'art. 73 - agg. 1.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 11 aprile 2006, (in G.U. 24/4/2006, n. 95), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti massimi di cui alla lettera a) del comma 1bis dell'art. 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), come modificato da ultimo dalla [legge 21 febbraio 2006, n. 49](#), sono quelli indicati nell'ultima colonna dell'elenco allegato al presente decreto, costituente parte integrante dello stesso".

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (68)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 8 marzo 2019, n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 13/03/2019, n. 11), ha dichiarato

Art. 74.

([Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1](#), e 38, comma 2)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) e dell'allegato al [regolamento \(CE\) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73](#), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il [secondo comma dell'articolo 416 del codice penale](#).

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

((7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.))

8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'[articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685](#), abrogato dall'[articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162](#), il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 75

Condotte integranti illeciti amministrativi

1. *((Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e' sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:))*

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni ;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

((1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:

a) che la quantita' di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonche' della modalita' di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto)).

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.

7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'[articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. (31)

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il [secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi

Art. 75-bis

Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica

1. Qualora in relazione alle modalita' od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti gia' condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo' essere inoltre sottoposto ((...)) ad una o piu' delle seguenti misure:

- a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
- b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
- d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
- f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

((l-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 e' fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f)))).

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le

Art. 78

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)

Quantificazione delle sostanze

((1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis)).

2. *((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)).*

Art. 79

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)

Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

((1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14)).(34)

2. Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno partecipa persona di eta' minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

5. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria precedente.

6. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria.

Art. 81.

[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1\)](#)

Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore

1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del [codice penale](#), le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attivita' di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia.

Art. 82

[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1\)](#)

Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita' di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena e' altresì aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto riguarda (*i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista*) dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla meta'.**((34))**

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del [decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272](#) (che ha disposto la modifica del comma 4 del presente articolo).

Art. 86.

([Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1](#))

Espulsione dello straniero condannato

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. ((7))

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.

3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'[art. 382 del codice di procedura penale](#) in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente.

AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 (in G.U. 1a s.s. del 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosita' sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico".

TITOLO VIII

DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE

Capo

II

DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE

Art. 87.

([Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2](#))

Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorita' giudiziaria

1. L'autorita' che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il tipo di sostanze sequestrate.

2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu' assoggettabile al riesame, l'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni determinandone l'entita' con l'osservanza delle formalita'

Art. 89

(Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici).

((1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli [articoli 628, terzo comma](#), o [629, secondo comma, del codice penale](#) e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e' subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo' assentarsi per l'attuazione del programma.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche' la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorita' giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli [articoli 628, terzo comma](#), o [629, secondo comma, del codice penale](#) e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale)).

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento

Art. 90

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

((1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e' sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione puo' essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'[articolo 4-bis della Legge 26 Luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni))).

2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa (*e la relativa domanda e' inammissibile*) se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

((3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato))).

4. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta (*(. . .)*).

((4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla [Legge 26 Luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni))).

Art. 91

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Istanza per la sospensione dell'esecuzione

1. (*COMMA ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49](#))*).

((2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata

Art. 93

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Estinzione del reato. Revoca della sospensione

((1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione e' competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1.

2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'[articolo 656 del codice di procedura penale](#) o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione)).

Art. 94

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663)

Affidamento in prova in casi particolari

1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unita' sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari puo' essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita', ai fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.

2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla

cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.

Art. 94-bis

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA \[L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49\]\(#\)](#)**))

Art. 95.

([Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2](#), e 30)

Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente

1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

Art. 96

([Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334](#), contenente norme regolamentari al [codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2](#)).

Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti

1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.

3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con

Art. 97.
(((Attivita' sotto copertura).

1. Per lo svolgimento delle attivita' sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 9 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni](#))).

Art. 98.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 13 AGOSTO 2010, N. 136](#)))

Art. 99.
[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1\)](#)
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, puo' fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda una autorita' consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

Art. 100.
[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1\)](#)
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorita' giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del [codice di procedura penale](#).

Art. 101.

[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1\)](#)

Destinazione dei valori confiscati

a seguito di operazioni antidroga

1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ((**ovvero**)) per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

2. A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attivita' di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'[art. 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121](#), al quale e' chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".

Art. 102.

[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1\)](#)

Notizie di procedimenti penali

1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonche' per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

Art. 103.

[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1\)](#)

Controlli ed ispezioni

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facolta' di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), fermo restando il disposto di cui all'[art. 2, comma 1, lettera o\)](#), [della legge 10 ottobre 1989, n. 349](#).

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. **((81))**

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

AGGIORNAMENTO (81)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 ottobre - 26 novembre 2020, n. 252 (in G.U. 1ª s.s. 2/12/2020, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'[art. 103, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#) (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

Art. 104.

[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1\)](#)

Promozione e coordinamento, a livello nazionale,
delle attività di educazione ed informazione

1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

- a) della pedagogia preventiva;
- b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
- c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
- d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 105.

[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1\)](#)

Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media.

1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonche' esponenti di associazioni giovanili.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'art. 116.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'[art.](#)

Art. 106.

(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)

Centri di informazione e consulenza nelle scuole

Iniziative di studenti animatori

1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

2. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e' volontaria.

TITOLO IX

INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

Art. 107

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)

Art. 108

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)

Art. 109

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)

Art. 113

((*Competenze delle regioni e delle province autonome*)).

1. *Le regioni e Le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:*

a) *Le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;*

b) *i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;*

c) *la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'[articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;*

d) *ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:*

1) *analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;*

2) *controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;*

3) *individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;*

4) *elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;*

5) *progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione*)).

[Art. 114](#)

[\(Legge 26 giugno 1990, n.162](#), art. 28, comma 1)

Compiti di assistenza degli enti locali

Art. 115(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Enti ausiliari

1. I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita' sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attivita' con finalita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalita' di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalita', di formazione professionale e di orientamento al lavoro. (34) ((35))

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).

AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, ha disposto (con l'art. 1, comma 26) che al comma 1 del presente articolo "la parola: «ausiliari» e' soppressa".

Art. 116

Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private. **((14))**

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#), la liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'[articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni. **((14))**

2. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#):

a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli [articoli 12 e seguenti del codice civile](#);

b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita' prescelto;

d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivita' prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita', supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. **((14))**

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), utilizzando la formula "Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private", anziche' "Liberta' di scelta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strutture private".

Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'[art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui modifica il [comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990](#), limitatamente alle parole "quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#)"; "l'illegittimita' costituzionale dell'[art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui modifica il [comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990](#), limitatamente alle parole "che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#)"; "l'illegittimita' costituzionale dell'[art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui, modificando il [comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990](#), stabilisce che "Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee".

Art. 117

((Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali).

1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accREDITAMENTO istituzionale per lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcoolodipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'[articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni.

2. L'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'[articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni).

Art. 118.

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27)

Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unita' sanitarie locali

1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale.

2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunita' in numero necessario a svolgere attivita' di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attivita' nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositivita' nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualita', della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unita' sanitaria locale e' istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformita' alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto del Ministro della sanita'.

4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;

b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi

Art. 120

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Terapia volontaria e anonimo

((1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.))

2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o la tutela.

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unita' sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. (34)
((35))

((4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.))

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE.

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione.

((7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.))

8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

Art. 122(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo

((1. Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze verifica l'efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma.))

2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
(34) ((35))

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. (34) ((35))

((4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiara di essere in condizioni di accoglierlo.))

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

AGGIORNAMENTO (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-vicies ter del [decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272](#) (che ha disposto la modifica

Art. 123(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari

1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unita' sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui **((alla tabella I e alla tabella dei medicinali))** previste dall'articolo 14.

1-bis. Deve, altresì, essere comunicata all'autorita' giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.

Art. 124.

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Lavoratori tossicodipendenti

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita' sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e' dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e' considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessita'.

Art. 126.

([Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31](#))

Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento

1. Durante il periodo di affidamento di cui all'ar. 94 e all'[art. 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 1985, n. 297](#), il responsabile della comunita' puo' accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunita' in casi di necessita' o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

FINANZIAMENTO DI PROGETTI,
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Art. 127

(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).

1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'[articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), le cooperative sociali di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\), della legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta'

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

((8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili.))

9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnicoscintifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla

Art. 129.

[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1\)](#)

Concessione di strutture appartenenti allo Stato

1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'[art. 1, commi 1, 4, 5 e 6](#), e dell'[art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390](#).

Art. 130.

[\(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1\)](#)

Concessione delle strutture degli enti locali

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art. 128.

Art. 131.

((Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione,

Art. 134.

([Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35](#))

Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti

1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 134 un parere sulla fattibilita' e sulla congruita' economico-finanziaria, nonche' sulla validita' del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.

Art. 135.

([Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36](#))

Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanita' e per gli affari sociali, approva uno o piu' programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia puo' realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Il Ministero di grazia e giustizia dovra' attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Capo II

ABROGAZIONI

((DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA

1.1 I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:

- il nome della sostanza classificata di cui alla categoria 1 e 2 dell'allegato I al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) e dell'allegato al [regolamento n. 111/2005](#), o se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguite in caso di esportazioni o di importazioni dall'espressione "DRUG PRECURSORS";

- La quantità e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantità e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonché la quantità e il peso, o la percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) e dell'allegato al [regolamento n. 111/2005](#), contenute nella miscela;

- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, come definiti nell'articolo 70, comma 1.

L'obbligo di documentazione si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) e dell'allegato al [regolamento \(CE\) n. 111/2005](#), unicamente in caso di esportazione, importazione o attività di intermediazione connesse a tali operazioni.

1.2 La documentazione deve inoltre comprendere, in caso di fornitura ad un acquirente stabilito nella Comunità, la dichiarazione di cui all'[articolo 4 del regolamento \(CE\) n. 273/2004](#).

2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 qualora i quantitativi non superino quelli indicati nell'allegato II al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#).

3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 prima della loro immissione sul mercato, importazione o esportazione. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I al [regolamento \(CE\) n. 273/2004](#) e dell'allegato al [regolamento n. 111/2005](#) o, in caso di miscela o di prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono apporre,

importazione o esportazione di sostanze classificate in categoria 1 e 2 con operatori nazionali, comunitari o non comunitari devono comprendere:

- *nome e quantita' della sostanza classificata;*
- *nome e coordinate (indirizzo, tel, fax, e-mail) dell'operatore acquirente o fornitore, con indicazione dello stato estero di provenienza o di destinazione in caso di operatore non italiano;*
- *data di effettuazione dell'operazione;*
- *giacenza all'1 gennaio e al 31 dicembre (per le sostanze classificate in categoria 1 e per la sola produzione di sostanze classificate in categoria 2).))*

Allegato III-bis

Medicinali che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate

Buprenorfina

Codeina

Diidrocodeina

Fentanil

Idrocodone

Idromorfone

Medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard

Metadone

Morfina

Ossicodone

Ossimorfone

Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale

Tapentadolo

((Tramadol))

TABELLA I		
SOSTANZE		
DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
1-(1,3-difenilpropan-2-il)pirrolidina	1-(1,3-difenilpropan-2-il)pirrolidina	1-[2-fenil-1-(fenilmetil)etil]-pirrolidina
1B-LSD	4-butil-N,N-dietil-7-metil-4,6,6,6a,7,8,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide	
1cP-AL-LAD	4-(ciclopropanecarbonil)-N,N-dietil-7-(prop-2-en-1-il)-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide	1-(ciclopropanecarbonil)-6-allil-6-nor-acido lisergico dietilammina)
1cP-LSD	4-(ciclopropanecarbonil)-N,N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide	
1,4-DMAA	5-metilesan-2-amina	
1P-ETH-LAD	N,N,7-trietil-4-propionil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide	

		(ne)
2C-H	(2,5-dimetossi-fenetilammina)	(2,5-dimethoxyphenethylamine)
2C-I	2,5-dimetossi-4-iodo-fenetilammina	
2C-T-2	2,5-dimetossi-4-etiltio-fenetilammina	
2C-T-7	2,5-dimetossi-4-(n)-propiltio-fenetilammina	
2C-T-21	2-[4-(2-fluoroe-tilsulfanil)-2,5-dimetossi-fenil]etanammina	4-(2-fluoroetil-tio)-2,5-dimetossi-PEA
2-FEA	N-etil-1-(2-fluorofenil)propan-2-amina	2-fluoroetamfetamina
2-fenil-2-(pirrolidin-1-ile)acetato di metile	2-fenil-2-(pirrolidin-1-ile)acetato di metile	
2F-fenmetrazina	2-(2-fluorofenil)-3-metilmorfolina	2-FPM
2-fluorofentanil	(N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-fenilettil)-4-piperidinil]-propanamide)	(orto-fluorofentanil)
2-FMA	1-(2-fluorofenil)-N-metilpropan-2-amina	
2F-QMPSB	chinolin-8-il-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)solfonil)-4-metilbenzoato	SGT-13
2F-viminolo	2-[di(butan-2-il)amino]-1-[1-(2-fluorobenzil)-1H-pirrol-2-il]etan-1-olo	

3,4-CFP	1-(3-cloro-4-fluorofenil) piperazina	
3,4-DMA NBOMe	1-(3,4-Dimetossifenil)-N- [(2-metossifenil)metil] propan-2-amina	N-(orto-metos- sibenzil)-3,4- dimetossimfe- tamina
3,5-ADB-4en-PFUPPYCA	N-(1-carbamoil-2,2- dimetil-propil)-5- (4-fluorofenil)-2-pent-4- enil-pirazol-3- carbossammide	N2-[3-(4- fluorofenil)-1 -(pent-4-en-1- yl)-1H-pirazol -5-carbonil]- 3-metilvalina- mide 3,5-ADB-4en- PFUPPICA
3-Cl-PCP	1-[1-(3-clorofenil) cicloesil] piperidina	3-cloro PCP
3-clorocatinone	2-ammino-1-(3-clorofenil) propan-1-one	3-CC
3-clorofenmetrazina	2-(3-clorofenil) -3- metilmorfolina	3-CPM 3-Cl-PM PAL-594
3-CMC	1-(3-clorofenil)-2- (metilamino)propan-1-one	clofedrone, 3-cloromet- catinone
3-FEA	N-etil-1- (3-fluorofenil) propan-2-amina	3-fluoroetam- fetamina
3-Fenilpropanoilfen- tanil	N-phenyl-N-[1-(2-phenylet- hyl)-4-piperidinyl]-ben- zenepropanamide	N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]-3-fenil- propanamide
3-FPM	2-(3-fluorofenil)-3-	3 fluoro-

3-METILTIOFENTANIL	N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]4-piperidil]propionanilide	
3-metossifenmetrazina	2-(3-metossifenil)-3-metilmorfolina	2-(3-metossifenil)-3-metil-morfolina 2-(3-metossifenil)-3-metil-morfolina 3-metossifenmetrazina PAL 823 3-MeO-PM
3-MMC	2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)propan-1-one	3-metilmetcattinone
3-Monoacetilmorfina	3-acetil-3-idrossi-7,8-deidro-4,5-eossi-n-metilmorfinano	3-MAM
3,4-metilendiossi-U-47700	N-(2-(dimetilamino)cicloesil)-N-metilbenzo[d][1,3]diossol-5-carbossamide	
3F-NEB	2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)butan-1-one	3F-N-etilbufedrone
3F-N-etileseдрone	2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)etan-1-one	3F-NEH
3F-PCP	1-[1-(3-fluorofenil)cicloesil]piperidina	3-fluoro-PCP
4-AcO-DMT	3[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il acetato	O-Acetilpsilocina
4-AcO-MALT	[3-[2-[allil(metil)ammino]etil]-1H-indol-4-il] ace-	

4-CMC	1-(4-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-one	4-clorometcatinone clefedrone
4,4-dimetil-1-fenil-1-pirrolidin-1-il-pentan-3-one	4,4-dimetil-1-fenil-1-pirrolidin-1-il-pentan-3-one	
4,4-DIMETILAMINOREX	para-metil-4-metilaminorex	4,4'-DMAR
4-EA NBOMe	1-(4-Etilfenil)-N-[(2-metossifenil)metil]propan-2-amina	N-(orto-Metos-sibenzil)-4-etilamfetamina
4-EAPB	1-(1-benzofuran-4-il)-N-etilpropan-2-amina	
4-FEA	N-etil-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina	4-fluoroetamfetamina
4F-3-metil- α -PHP	1-(4-fluoro-3-metil-fenil)-2-pirrolidin-1-il-esan-1-one	4F-3-metil-alfa-PHP
4 Fluoroamfetamina	((RS)-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina)	4-FA
4-fluoro-ciclopropilbenzilfentanil	N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-(4-fluorofenil)ciclopropanocarbossamide	
4-Fluoroisobutirfentanil (4F-iBF)	N-(4-fluorofenil)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide	N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propamide N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletiletil)piperidin-4-il]pro-

		4-fluoro MDMB- BUTICA
4F-MPH	metil(4-fluorofenil) (piperidin-2-il)acetato	4-fluorometil- fenidato
4-MEC	(2-etilamino-1-p- tolilpropan-1-one)	(2-Etilammino- 1-(4-metilfen- il)-1-propano- ne) 4-metiletcati- none
4-MeO-MiPT	N-[2-(4-metossi-1H-indol- 3-il)etil]-N-metilpropan- 2-ammina	
4F-furanilfentanil	N-(4-fluorofenil)-N- (1-fenetilpiperidin-4-il) furan-2-carbossamide	4F-FuF
4F-MDMB-BINACA	metil2-(1-(4-fluorobutil)- 1H-indazol-3-carbossamide) -3,3-dimetilbutanoato	
4F-NEB	(2-(etilamino)-1-(4-fluo- rofenil)butan-1-one)	(4-Fluoro-N- Etilbufedro- ne)
4-HO-BF	N-(4-idrossifenil)-N- [1-(2-fenilettil) piperidin-4-il] -butanamide	4-idrossibu- tirfentanil
4-HO-DET	3[2-(dietilamino)etil] -1H-indol-4-olo	CZ-74, etocina
4-HO-MALT	3-{2-[metil(prop-2-en- 1-il)ammino]etil}-1H- indol-4-olo	4-idrossi- MALT
4-HO-MET	3-«2-[etil(metil)amino] etil»-1H-indol-4-olo	

		dimetil-1H-indol-3-etanamina
		5-bromo-N,N-dimetil-triptamina
		5-Br-DMT
		5-bromo-DM
5Cl-bk-MPA	1-(5-clorotiofen-2-il)-2-(metilamino)propan-1-one	
5-Cl-DMT	2-(5-cloro-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-ammina	2-(5-cloro-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamina
		[2-(5-cloro-1H-indol-3-il)etil]dimetilammina
		5-cloro-N,N-dimetil-1H-indolo-3-etanamina
		5-cloro-N,N-dimetiltriptamina
		5-Cl-DMT
		5-cloro-DMT
5-cloro-alfa-metiltriptamina	1-(5-cloro-1H-indol-3-il)propan-2-ammina	5Cl-AMT
5-cloropentil JWH 018 indazol analogo	1-(5-cloropentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il)metanone	5Cl-THJ-018

5F-EDMB-PICA	Etil 2-(1-(5-fluoropentil)- 1H-indol-3-carbossamide)- 3,3-dimetilbutanoato	5-fluoro EDMB- PICA EDMB-5F-PICA 5-fluoro EDMB- 2201
5F-EMB-PICA	Etil 2-[[1-(5-fluoropentil) indol-3-carbonil]ammino]- 3-metil-butanoato	Etil N-[1-(5- fluoropentil)- 1H-indolo-3- carbonil] valinato etil 2-[[1-(5- fluoropentil) indolo-3- carbonil] ammino]-3- metilbutanoato etil 2-«[1-(5- fluoropentil)- 1H-indol-3-il] formammide»-3- metilbutanoato 5F-EMB-PICA 5-fluoro-EMB- PICA EMB-2201 5F-AEB-2201 5F-EMB-2201
5F-JWH-398	1-(5-fluoropentil)-3- (4-cloro-1-naftoil)indolo	CL-2201
5F-MDMB-P7AICA	Metil 2-{[1-	

		(5-metossi-1H-indol-3-il)etil]-1-butanamina
		5-MeO-DiBT
		5-metossi-N,N-dibutiltriptamina
		N,N-dibutil-5-metossitriptamina
		5-MeO BET
5-MeO-DMT	2-(5-metossi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamina	
5-MeO-EIPT	N-etil-N-(2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil)propan-2-amina	N-Etil-N-isopropil-5-metossitriptamina
5MeO-MIPT	(N-isopropil-5-metossi-N-metil-triptamina)	(5-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine)
<i>((5-metiltiopropamina</i>	<i>/1-(5-metiltiofen-2-il)</i>	<i>/alfa,5-dimetil/</i>
<i>/</i>	<i>/propan-2-ammina</i>	<i>/-2-tiofeneta- /</i>
<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/nammina /</i>
<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/α,5-dimetil-2-/</i>
<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/tiofenetilam- /</i>
<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/mina))</i>
5,3-AB-CHMFUPPYCA	N-(1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-5-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3- carbossammide	5,3-AB-CHMFUPPICA AB-CHM-1,3-FUPPYCA AB-CHFUPPYCA AZ-037 acido

		le)
6-Monoacetilmorfina	3-idrossi-6-acetil- 7,8-deidro-4,5-eossi-N- metilmorfinano	6-MAM
7-[2-([1-(4-cloro-2,5- -dimetossifenil) propan-2-il]amino) etil]-1,3-dimetil -3,7-diidro-1H- purina-2,6dione	7-[2-([1-(4-cloro-2,5- dimetossifenil) propan-2-il]amino) etil]-1,3-dimetil -3,7-diidro-1H- purina-2,6dione	
25E-NBOH	2-[[2-(4-etil-2,5 -dimetossi-fenil) etilamino] metil] fenolo	
α-D2PV	1,2-difenil-2- (pirrolidin-1-il)etan -1-one	A-D2PV
α-FHiP	4-metil-1-fenil-2 -pirrolidin-1-il-pentan -1-one	Alfa-PHiP α-pirro- lidinoisoesio- fenone α-pirrolidi- noisoesa- fenone α-PiHP alfa-PiHP
AB-CHMINACA	N-[(1S)-1-(aminocarbonil) -2-metilpropil]-1-(ciclo- silmetil)-1H- indazol-3-carbossamide	
ADB-ESINACA	N-(1-ammino-3,3- dimetil-1-ossobutan-2- il)-1-esil-1H-indazol- 3-carbossamide	ADB-INACA
AB-FUBINACA	N-(1-amino-3-metil-1-ossi- butan-2-il)-1-[(4-fluoro- fenil)metil]in dazol-3-carbossamide	

dell'acido (+)-lisergico	carbossamide	
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi- N-metil-4,5-eossi- morfinano	
ACETILFENTANIL	N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]acetamide	desmetil- fentanil
Acetorfina	3-O-acetiltetraidro- 7-alfa-(1-idrossi- 1-metilbutil)- 6,14-endoeteno-oripavina	acetato di etorfina
ADB-4en-PINACA	N-(1-ammino-3,3 -dimetil-1-ossobutan -2-il-1- (pent-4-en-1-il) -1H-indazol-3 -carbossammide	ADB- PENINACA
ADB-CHMINACA	N-[1-(aminocarbonil)-2,2- dimetilpropil]-1- (cicloesilmetil)-1H- indazol-3-carbossamide	
ADB-FUBHQUCA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-1- (4-fluorofenil)metil-1,4- diidrochinolina-3- carbossammide	N-(1-carbamoil -2,2-dimetil- propil)-1-[(4- fluorofenil) metil]-4H- chinolina-3- carbossammide
ADB-FUBIACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-1-(4- fluorobenzil)-1H-indol-3- acetammide	ADB-FUBIATA AD-18 FUB-ACADB ADB-FUB- Indaneacetam- mide ADB-FUB- Indolilacetam- mide N2-(«1-[(4-

Alfametilfentanil	4-piperidil]propioanilide	
	N-(1-[1-metil- 2-(2-tienil)etil]- 4-piperidil]propioanilide	
Alfametiltiofentanil	4-piperidil]propioanilide	
	1-fenil-2-(pirrolidin- 1-il)eptan-1-one	PV-8 alfa-PHPP
alfa-PEP		α-PHPP
alfa-PHP	(2-(pirrolidin-1-il)-1- (fenil)esan-1-one)	(α-Pyrro- lidinohexio- phenone), (α-pirro- lidinoesano- fenone), (α-PHP)
Alfaprodina	alfa 1,3-dimetil-4-fenil- 4-propionossipiperidina	
alfa-PVP	(1-fenil-2-(1-pirrolidi- nil)-1-pentanone)	((RS)1-fenil- 2-(1-pirroli- dinil)-1-pen- tanone), (alfa-pirroli- dinovalerofo- none), (α-PVP)
ALFA - PVT	(2-(pirrolidin-1-il)-1- (tiofen-2-il)pentan-1-one)	(Alpha-pyrrol- idinopentioth- iophenone) (alfa-pirro- lidinopentioti- ofenone) (α-PVT)
Alfentanil		
Allilprodina	3-allil-1-metil-4-fenil- 4-propionossipiperidina	

Analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo		
Analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo		
Analoghi di struttura e derivati del fentanil (vedi nota descrittiva in calce alla Tabella)		
analogo pent-4-ene di MDA 19	N-[(Z)-(2-osso-1-pent-4-enil-indolin-3-ilidene)ammino]benzammide)	N'-[(3Z)-2-osso-1-(pent-4-en-1-il)-2,3-diidro-1H-indol-3-ilidene]benzoidrazide N'-[(3Z)-2-osso-1-(pent-4-en-1-il)-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide BZO-4en-POXIZID BZO-4en-PentOXIZID 4en-MDA-19
analogo 5-fluoropentile di MDA 19	N-[(Z)-[1-(5-fluoropentil)-2-osso-indolin-3-ilidene]ammino]benzammide	N'-[(3Z)-1-(5-fluoropentil)-2-osso-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide N'-(1-(5-fluoropentil)-2-ossoindolin-

Benzetidina	4-carbossilico	norpetidina
Benzilfentanil	N-(1-benzilpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide	N-fenil-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]-propanamide
Benzilmorfina	3-O-benzilmorfina	ipesandrina
Benzilpiperazina (BZP)	N-Benzilpiperazina	1-Benzil-piperazina
Benzitramide	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine	
Benzodiosolfentanil	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide	N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)piperidin-4-il]-2H-1,3-benzodiossol-5-carbosamide
Benzoilfentanil	N-(1-phenetilpiperidin-4-yl)-N-phenylbenzamide	N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)piperidin-4-il]benzamide Fenilfentanil
Benzoilolbenzilfentanil	N-(1-benzil-4-piperidil)-N-fenil-benzamide	
Betacetilmetadolo	beta-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	
Beta-idrossifentanil	N-[1-(beta-idrossifenilettil)-4-piperidil]propioanilide	
Beta-idrossimetil-		

	etil]-4-piperidinil]-1,3- diidro-2H-benzimidazol-2- one	
BUFEDRONE	(2-(metilamino)-1- fenilbutan-1-one)	(α - methy lam- ino-butyrope- none)
Butilone	1-(1,3-benzodiossol-5- il)-2-(metilamino) butan-1-one	bk-MBDB
BUTIRFENTANIL	(N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-butanami- de)	
Butirrato di diossafetile	4-morfolino-2,2- difenilbutirrato di etile	
butonitazene	2-[(4-butossifenil) metil]-N,N-dietil -5-nitro-1H -benzimidazol-1- etanamina	Butossini- tazene
Carbonil-bromadolo	(4-bromofenil)-(1- (dimetilammino)-4-idrossi- 4-fenetilcicloesil) metanone	
Carfentanil	methyl 1-(2-phenylethyl)-4 - (N-propanoylanilino)pipe- ridine-4-carboxylate	acido 4-[(1- ossopropil)- fenilammino]-1 - (2-feniletil) -4-piperidin- carbossilico metil estere acido 4-[(1- ossopropil)- fenilammino]-1 - (2-feniletil) -4-piperidi- noico metil

		N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)-4-piperidil]ciclopentane-carbossamide
Ciclopropilfentanil	N-phenyl-N-[1-(2-pheylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide	N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)piperidin-4-il]ciclopropanocarbossamide
Clonitazene	2-para-clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo	
Coca foglie		
Cocaina	estere metilico della benzoilecgonina	
Codeina		
Codossima	diidrocodeinone-6-carbossimetilossima	
CP 47,497	(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilottan-2-il)fenolo	
CP47,497-omologo C8	(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilnonan-2-il)fenolo	
Crotonilfentanil	N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)-4-piperidinil]-2-butenamide	
Cumil-BC-HpMeGaClone-221	5-(biciclo[2.2.1]ept-2-il)metil)-2-(2-fenilpropan-2-il)-2,5-diidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one	Cumil-NB-MeGaClone

		carbos- sammide
CUMIL-NBMINACA	(1-(biciclo[2.2.1]eptan-2-il)metil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide	SGT-152
CUMIL-PeGACLONE	2-(1-metil-1-fenil-etil)-5-pentil-pirido[4,3-b]indol-1-one	
CUMIL-5F-PINACA	1-(5-Fluoropentil)-N-(1-metil-1-feniletile)-1H-indazol-3-carbossammide	SGT-25
CUMIL-TsINACA	N-(2-fenilpropan-2-il)-1-tosil-1H-indazol-3-carbossammide	N-(1-metil-1-fenil-etil)-1-(p-tolilsulfonil)indazol-3-carbossammide Cumil-TsINACA
DALT	N-[2-(1H-indol-3-il)etil]-N-prop-2-enilprop-2-en-1-amina	N,N-diallil-triptamina
Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo (THC)		
Delta-9-trans-tetraidrocannabinolo (THC)	(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	
Deossimetossietamina	2-(etilamino)-2-(3-metilfenil)-cicloesanone	DMXE
Descloroketamina	2-(metilamino)-2-fenil-cicloesanone	
descloro-N-etil-	(2-(etilamino)-2-fenilci-	(2-(ethylami-

efinazone	2-etil-3-fenilchinazolin-4(3H)-one	2-etil-3-fenilchinazolin-4-one 2-etil-3-fenil-4(3H)-chinazolinone
EPT	N-(2-(1H-indol-3-il) etil)-N-etilpropan-1-ammina	
Eroina	diacetilmorfina	diamorfina
Estere metilico dell'acido lisergico	Metil 7-metil-6,6a, 8,9-tetraidro-4H-indolo [4,3-fg] chinolina-9-carbossilato	
Etazene	2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazolo-1-etanamina	
ETH-LAD	((6aR,9R)-N,N-dietil-7-etil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo-[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide)	(6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide)
ETILFENIDATO	etil-2-fenil-2-(piperidin-2-il) acetato	
Etilmetiltiambutene	3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	
Etilmorfina	3-O-etilmorfina	
ETILONE	(2-(etilamino)-1-(3,4-metilendiossifenil)-propan-1-one)	(2-etilamino-1-(3,4-metilendiossifenil)-propan-1-one) Bk-MDEA

	1-one	N-etil butilo- ne
Fenadoxone	6-morfolin-4,4'-difenil- 3-eptanone	morfodone; eptazone
Fenampramide	N-(1-metil-2-piperi- dinoetil)-propioanilide	
Fenazocina	2'-idrossi-5,9-dimetil- 2-feniletil-6,7- benzomorfanone	fenetilazocina fenobenzorfanone
FENBUTRAZATO	2-(3-metil-2-fenilmorfo- lin-4-il)etil 2-fenilbuta- noato	
Fendimetrazina		
Fenetillina	7-[2-[(alfa- metilfeniletil)amino]etil] teofillina	
Fenmetrazina	3-metil-2-fenilmorfolina	
Fenomorfano	3-idrossi-N- feniletilmorfinano	
Fenoperidina	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3- fenilpropil)-4- fenilpiperidin- 4-carbossilico	
Fentanil		
Fentermina		
FLUBROMAZOLAM	8-bromo-6-(2-fluorofenil) -1-metil-4H-[1,2,4]triazolo- lo-[4,3a][1,4 benzodiazepina	
fluonitazene	N,N-dietil-2- «2-[(4-fluorofenil)	Flunita- zene

	-N-metilpropilamina	
HMA	d,1-4-Idrossi -3metossiamfetamina	
IBOGAINA	12-metossibogamina	endabuse
Idrocodone		
Idromorfinolo	14-idrossidiidromorfina	
Idromorfone		
idrossietamina	2-(etilammino)-2-(3- idrossifenil)- cicloesanone	HXE 3-HO-2- osso-PCE
Idrossipetidina	estere etilico dell'acido 4-meta-idrossifenil-1- metilpiperidin- 4-carbossilico	demidone; ossipetidina
Ipomea violacea semi		
iso-3-CMC	1-(3-clorofenil)-1- (metilammino)propan-2-one	isoclofedrone iso-3- clorometcati- none
iso-(meta-metil- propcatinone)	1-(3-metilfenil)-1- (propilammino)propan-2-one	1-(3-metil- fenil)-1-(pro- pilammino) propan-2-one 1-(m-tolil)-1- (propilammino) propan-2-one 3-Me-iso-prop catinone 3-metil-isopro pilcatinone 3-metilisopro pilcatinone 3-MiPC

JWH-250	1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo	2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)cicloesane	
Ketobemidone		
Levoamfetamina	(-)-(R)-alfa-metilfenil-etilamina	
Levofenoacilmorfano	(1)-3-idrossi-N-fenacilmorfinano	
Levometamfetamina	(-)-N,alfa-dimetilfeniletilamina	
Levometorfano	(-)-3-metossi-N-metilmorfinano	
Levomoramide	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]morfolina	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano	
Lophophora Williamsii pianta (Peyote)		
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)	9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide	(+)-lysergide; (+)-N,N-dietil-lysergamide; LSD 25
M-ALFA-HCMA	3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-idrossi-N,2-dimetil-3-(metilammino)propa-	3-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-2-

metilendiossi- etilamfetamina)	3,4-(metilendiossi) feniletilamina	MDE; N-etil-MDA
MDMA (3,4-metilendiossi- metamfetamina)	(±)-N,alfa-dimetil- 3,4-(metilendiossi) feniletilamina	ecstasy; N,alfa- dimetil- omopipero- nilamina
MDMB-4EN-PINACA		
((MDMB-5Br-INACA / / / / / / / / /	/Metil 2-(5-bromo-1H- /indazol-3-carbossammide)- /3,3-dimetilbutanoato	/Metil2-[(5- /bromo-1H- /indazol-3- /carbonil) /ammino]-3,3- /dimetilbuta- /noato /MDMB-5-bromo- /INACA))
MDMB-CHMICA	Metil-3,3-dimetil-2-«[(1- (cicloesilmetil)-1H-indol- 3-il)carboni 1]amino»butanoato	N-«[1-(ciclo- silmetil)-1H- indol-3-il] carbonil»-3- metil-valina, metil estere
MDMB-PCZCA	Metil 3,3-dimetil-2-(9- pencil-9H-carbazol-3- carbossamide)butanoato	
MDPHiP	1-(1,3-benzodiossol-5-il)- 4-metil-2-pirrolidin-1-il- pentan-1-one	MDPHiP
MDPHP	1-(1,3-benzodiossol-5-il)- 2-(pirrolidin-1-il)esan- 1-one	metilendiossi- α-pirroli- dinoesiofeno- ne
Meclofenossato	estere 2-(dimetilamino) etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico	

3,4-Metilendiossi- pirovalerone	(RS)-1-(benzo[d] [1,3]diossol-5-il)-2- (pirrolidin-1-il)pentan- 1-one	MDPV
METILMETAQUALONE)	3-(2,4-dimetilfenil)-2- metilchinazolin-4-one	MMQ
Metilone	(beta-cheto-MDMA)	
metodesnitazene	N,N-dietil-2-[2- (4-metossifenil)metil] benzimidazol-1-il] etanamina	
Metonitazene	N,N-dietil-2-[2-[(4- metossifenil)metil]-5- nitro-benzimidazol-1-il]e tanamina	
Metopone	5-metil-diidromorfinone	
Metossiacetilfentanil	2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2 -phenylethyl)-piperidin-4- yl]acetamide	2-metossi-N- fenil-N-[1-(2- feniletiletil)pi- peridin-4-il] acetamide
Metossietamina	2-(etilamino)- 2-(3-metossifenil) cicloesane	MXE; MKET;
Metossipropamina	2-(3-metossifenile)-2- (propilammino)cicloesan- 1-one	MXPr
Metossisopropamina	2-(isopropilammino)-2- (3-metossifenil) cicloesane	MXiPr
Mirofina	miristilbenzilmorfinone	3-benzil-6-mi- ristil-morfina
MITRAGININA	16,17-dideidro-9,17-dime- tossi-17,18-seco-20-alfa-	

(+) lisergico		
MPA	(N-Metil-1-(tiofen-2il)propan-2-ammina)	Metiopropamina Metiltienpropamina
MPPP	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo	
MTTA	(2-((metilammino)metil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one)	(Mephtetramine), (meftetramina)
Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
NDTDI	(N,N-dietil-3-[metil(1,3,4,5-tetraidrobenczo[cd]indol-4-il)amino]propanamide	
N-etilamfetamina	N-etil-alfa-metilfeniletilamina	
N-etileptedrone	2-(etilammino)-1-fenileptan-1-one	2-(etilammino)-1-fenil-eptan-1-one N-etilnoreptedrone etileptedrone
N-etilesedrone	2-(etilamino)-1-fenilesan-1-one	
N-etilpentedrone	2-(etilamino)-1-fenilpentan-1-one	N-etilnorpentedrone α-etilaminopentiofenone
N-etilpentilone (efilone)	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-one	N-etilnorpentilone

		MDDEVP
Noracimetadolo	(±)-alfa-3-acetossi- 6-metilamino- 4,4-difenileptano	
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Norlevorfanolo	(-)-3-idrossimorfinano	(-)-morfinan- 3-olo
Normetadone	6-dimetilamino- 4,4-difenil-3-esanone	desmetil- metadone
Normorfina	demetilmorfina	morfina N-demetilata
Norpipanone	4,4-difenil-6- piperidin-3-esanone	
Nortilidina	etil 2-metilammino-1- fenilcicloes-3-ene-1- carbossilato	NRT
O-AMKD	3-(4-acetil-1- metilpiperidin-4-il)fenil acetato	
OCFENTANIL	(N-(2-fluorofenil)-2- metossi-N-[1-(2-fenilettil) -4-piperidil]acetamide)	
Octodrina	6-metileptan-2-amina	
Oppio		
Oripavina	3-O-demetiltebaina	6,7,8,14- tetradeidro- 4,5-alpha- eossi- 6-metossi- 17-metil- morfinan-3-olo

		ilidene] benzoidrazide acido benzoico (2Z)-2-(1,2- diidro-2-osso- 1-pentil-3H- indol-3- ilidene) idrazide analogo pentilico di MDA-19 BZO-POXIZID 5C-MDA-19
PEPAP	estere acetico dell'1-fenilettil- 4-fenil-4-piperidinolo	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4- fenilpiperidin-4- carbossilico	meperidina
Petidina intermedio A	1-metil-4-ciano- 4-fenilpiperidina	
Petidina intermedio B	estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin- 4-carbossilico	normeperidina; norpetidina
Petidina intermedio C	acido 1-metil-4- fenilpiperidin-4- carbossilico	acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico
phenibut	Acido 4-amino-3-fenilbu- tanoico	
PHP (rolaciclidina)	1-(1-fenilcicloesil) pirrolidina	PCPY
	estere etilico dell'acido	

Psilocibina	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-olo	indocibina
Psilocina	3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-olo	psilotsina
Psychotria viridis		
PTI-3	N-(«2-[1-(5-fluoropentil)- 1H-indol-3-il]-1,3-tiazol- 4-il»metil)-2-metossi-N- metiletanamina	
Racemotorfano	(±)-3-metossi-N- metilmorfinano	deossidiidro- tebacodina; metorfano
Racemoramide	(±)-4-[2-metil-4-ossi- 3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil]- morfolina	
Racemorfano	(±)-3-idrossi-N- metilmorfinano	metorfinano
Remifentanil		
Rivea corymbosa semi		
Ru-28306	N,N-dimetil-1,3,4,5- tetraidrobenzo[cd]indol-4 -amina	
Salvia divinorum pianta		
Salvinorina A		
SL-164	5-cloro-3-(4-cloro-2-me- tilfenil)-2-metil-4(3H)- chinazolinone	
Sufentanil		

Tiofenefentanil	N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylthiophene-2-carboxamide	N-(1-fenetil-piperidin-4-il)-N-feniltiofene-2-carbossamide
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)	(±)-3,4,5-trimetossi-alfa-metilfeniletilamina	
TMA-2	2,4,5-trimetossiamfetamina	
Tramadolo		
Trimeperidina	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	dimetilmeperidina
Troparil	metil 8-metil-3-fenil-8-azabicyclo [3.2.1]ottano-4-carbossilato	
U-47700	(2-(3,4-diclorofenil)-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)cicloesil]-N-metilacetamide)	(3,4-dicloro-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)cicloesil]-N-metilbenzamide), (U-47,700)
U-48800	2-(2,4-diclorofenil)-N-(2-dimetilamino)cicloesil)-N-metilacetamide	
U-49900	3,4-dicloro-N-[2-(dietilamino)cicloesil]-N-metilbenzamide	
UR-144	[(1-pentilidol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone]	
Valerilfentanil	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]pentanamide	

2. sostituzione nel o sul gruppo fenetilico con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici;

3. sostituzione in o sull'anello di piperidina con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, esteri, eterei, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici;

4. sostituzione dell'anello di anilina con qualsiasi monociclo aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico;

5. sostituzione del gruppo N-propionile con un altro gruppo acile.

L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina

(53) (58)

TABELLA II

SOSTANZE

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Cannabis (foglie e infiorescenza)		
Cannabis (olio)		
Cannabis (resina)		

I sali delle sostanze di cui sopra, in tutti i casi in cui possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformita' alle modalita' di cui alla tabella dei medicinali.

TABELLA IV

SOSTANZE

=====

	triazolo[4,3-a][1,4]	
	benzodiazepina	
Brotizolam		
Buprenorfina		
Butalbital		
Butallilonal		
Butobarbital		
Butorfanolo		
Camazepam		
cinazepam	acido4-[[7-bromo-5- (2-clorofenil)-2- osso-1,3-diidro-1,4- benzodiazepina-3-il] ossi]-4-osso-butano- ico	BD-798
Clobazam		
Clobromazolam	8-bromo-6- (2-clorofenil) -1-metil-4H- [1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4] benzodiazepina	
Clonazepam		
Clonazolam	6-(2-clorofenil) -1-metil-8-nitro-4H [1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]benzodia zepina	Clonitra- zolam
Clorazepato		
Clordemetildiazepam		Delorazepam

		2-(etilammino)- 4-osso-5-fenil- 2-ossazolina LD 3394 Ordinator
Fenproporex		
Flualprazolam	8-cloro-6- (2-fluorofenil)-1 -metil-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a] [1,4] benzodiazepina	
Flubromazepam	7-bromo-5- (2-fluorofenil) -1,3-diidro-2H -1,4-benzodia- zepin-2-one	
flubrotizolam	2-bromo-4- (2-fluorofenil)-9- metil-6H-tieno [3,2-f][1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] diazepina	4-bromo-7-(2- fluorofenil)- 13-metil-3-tia -1,8,11,12 -tetrazatri ciclo [8.3.0.02 ,6]trideca-2(6) ,4,7,10,12- pentene 8-bromo-6-(o- fluorofenil)-1- metil-4H-s- triazolo(3,4c) tieno(2,3e)-1,4 -diazepina
Fluclotizolam	2-cloro-4- (2-fluorofenil) -9-metil-6H-tieno [3,2-f][1,2,4] triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina	
Fludiazepam		

metilmorfonato	(metil2-(morfolin- -3-il)-2-fenila- cetato)	(methyl2-mor- pholin-3-yl-2- phenylacetate), (metilmorfena- to)
+-----+	+-----+	+-----+
Metilossazepam		
+-----+	+-----+	+-----+
Metiprilone		
+-----+	+-----+	+-----+
Midazolam		
+-----+	+-----+	+-----+
nalbufina		
+-----+	+-----+	+-----+
Nimetazepam		
+-----+	+-----+	+-----+
Nitrazepam		
+-----+	+-----+	+-----+
Nordazepam	Desmetildiazepam	
+-----+	+-----+	+-----+
Ossazepam		
+-----+	+-----+	+-----+
Ossazolam		
+-----+	+-----+	+-----+
Pemolina		
+-----+	+-----+	+-----+
Pentazocina		
+-----+	+-----+	+-----+
Pinazepam		
+-----+	+-----+	+-----+
Pipradrolo		
+-----+	+-----+	+-----+
Pirovalerone		
+-----+	+-----+	+-----+
Prazepam		
+-----+	+-----+	+-----+
Prolintano		
+-----+	+-----+	+-----+
Propilesedrina		
+-----+	+-----+	+-----+
Quazepam		
+-----+	+-----+	+-----+
Ro 07-4065	7-cloro-5- (2,6-difluorofenil)- 1-metil-3H-1,4-	

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella,
in conformita' alle modalita' di cui alla tabella dei medicinali.

La sostanza Tramadolo e' stata esclusa dalla presente tabella ai
sensi del DM 19/06/2006.

TABELLA MEDICINALI SEZIONE A

MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO.

Medicinali soggetti a precrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate nella terapia del dolore.

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6- idrossi-3-metossi- N-metil-4,5- epossimorfinano	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil- 4,5-diidro-5-ossi- 1H-tetrazol-1- il)etil]-4- (metossimetil)-4- piperidinil]-N- fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3- metilbutil) barbiturico	acido 5-etil-5- isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7- alfa-[(S)-1- idrossi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14- endo-etan-6,7,8,14- tetraidrooripavina	
Ciclobarbital	acido 5-(1- cicloesen-1-il)-5- etilbarbiturico	tetraidrofenoobarbitale; tetraidrogardenale

Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-eossi-6-ossi-N-metilmorfinano	diidrocodeinone
Idromorfone**	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-eossimorfinano	diidromorfinone
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)cicloesano	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano	
Mecloqualone	3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5-eossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano	
Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
	6-nicotinildi-	

Sufentanil	[etil]-4-piperidil] propioanilide	
Sufentanil (**) limitatamente alle composizioni per somministrazioni ad uso sublinguale		
Tapentadolo**	3-[(1R,2R)-3- (dimetilamino)-1- etil-2- metilpropil]fenolo	
Tebaina	6,7,8,14-tetradeidro- 4,5alfa-eossi-3,6- dimetossi-17- metilmorfinano	paramorfina
Tiletamina	2-etilamino-2- (2-tienil)- cicloesanone	2-ethylamino-2- (2-thienyl) cyclohexanone
Tiofentanil	N-1-[2-(2- tienil)etil]-4- piperidil] propioanilide	
Tramadolo**		
Zipeprolo	alfa-(alfa- metossibenzil)-4- (beta- metossifeniletiletil)-1- piperazina etanolo	

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi

Aprobarbital	acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico	
Barbexaclone	fenobarbital propilesedrina	
Barbital	acido 5,5-dietilbarbiturico	dietilmalonilurea
Benzfetamina	N-benzil-N,alfa-dimetilfeniletilamina	N-benzil-N-metilamfetamina
Brallobarbital	acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico	
Bromazepam	7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Brotizolam	2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina	
Butalbital	acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico	
Butallilonale	acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico	sonbutal
Butobarbital	acido 5-butil-5-etilbarbiturico	
Butorfanolo	(-)-N-ciclobutilmetil-3,14-diidrossimorfinano	
	7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N-dimetilcarbamoil)1-metil-5-fenil-2H-	

tetraidrocannabinolo	1-olo	
Diazepam	7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Estazolam	8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Etil loflazepato	estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Etinamato	1-etinilcicloesanolcarbamato	carbamato di 1-etil cicloesile
Etizolam	4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]diazepina	
Fencamfamina	N-etil-3-fenil-2-norbornanamina	2-etilamino-3-fenil-norcanfano
Fenobarbital	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico	
Fludiazepam	7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Flurazepam	7-cloro-1-[2-(diethylamino) etil]-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	

Metarbitale	metilbarbiturico	
Metilfenobarbitale	acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico	
Metiprilone	3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione	
Midazolam	8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5-a][1,4]benzodiazepina	
Nabilone	3-(1,1-dimetileptil)-6,6a,7,8,10,10a-esaidro-1-idrossi-6,6-dimetil-9H-dibenzo[b,d]piran-9-one 9	
nalbufina		
Nimetazepam	1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Nitrazepam	1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Nordazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	desmetildiazepam; nordiazepam
Ossazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
	10-cloro-2,3,7,11 b-tetraidro-2-metil-11 b-fenilossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-	

Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)		
Trans-delta-9- tetraidrocarbabinolo		Dronabinol
Triazolam	8-cloro-6-(orto- clorofenil)-1-metil- 4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina	
Vinilbital	acido 5-(1- metilbutil)-5- vinilbarbiturico	
Zaleplon	N-[3-(3- cianopirazolo [1,5- a]pirimidin-7- il)fenil]-N- etilacetamide	
Zolpidem	N,N-6-trimetil-2- (4-metilfenil)- imidazo[1,2-a]piridin- 3-acetamide	
Zopiclone	estere 6-(5-cloro-2- piridinil)-6,7- diidro-7-ossi-5H- pirrolo-[3,4-b]- pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1- piperazincarbossilico	

(77) (79)

nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unita' di somministrazione;

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina** o diidrocodeina** in quantita', espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodeina** e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unita' di somministrazione;

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanil**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**, tapentadolo**, Tramadolo**

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**;

COMPOSIZIONI per somministrazioni sublinguali contenenti Sufentanil (**).

COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unita' di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantita' di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantita' di difenossilato;

COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unita' di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantita' di atropina pari al 5 per cento della quantita' di difenossina;

"Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unita' di somministrazione".

COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico

sedativa comprese nella tabella medicinali sezioni A e B

COMPOSIZIONI medicinali per uso diverso da quello iniettabile che contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:

ALAZEPAM

ALPRAZOLAM

BROMAZEPAM

BROTIZOLAM

LORAZEPAM

LORMETAZEPAM

MEDAZEPAM

MIDAZOLAM

NIMETAZEPAM

NITRAZEPAM

NORDAZEPAM

OSSAZEPAM

OSSAZOLAM

PINAZEPAM

PRAZEPAM

AGGIORNAMENTO (21)

Il Decreto 7 agosto 2006 (in G.U. 21/08/2006, n. 193) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La ripetibilita' della vendita dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e' consentita, complessivamente, per non piu' di tre volte".

AGGIORNAMENTO (22)

Il Decreto 18 aprile 2007 (in G.U. 28/04/2007, n. 98) ha disposto:
 - (con l'art. 1, comma 1) che "Nella tabella I di cui all'art. 14 del testo unico sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Denominazione comune	Denominazione chimica	Altra denominazione
Alcaloidi totali dell'oppio		
	Beta-idrossimetil - 3 - fentanil	
	21 - ciclopropil - 7 - alfa-[(S) - 1 - idrossi - 1,2,2 -trimetilpropil] - 6,14 - endo - etan - 6,7,8,14 -	
Buprenorfina	tetraidrooripavina	
Destromoramide intermedio		
Dietilamide dell'acido (+) - 1 - metil - lisergico		
Morfina metil bromuro ed altri derivati morfinici ad {azoto pentavalente} tra i quali i derivati N-ossimorfinici (quale la N-ossicodina)		".

- (con l'art. 2, comma 1) che "Nella tabella II, sezione B di cui

Denominazione comune	Denominazione chimica	Altra denominazione
Estere etilico dell'acido 4 - fenilpiperidin - 4 - carbossilico		

- (con l'art. 4, comma 2) che "Dalla tabella I di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa la seguente sostanza:"

Denominazione comune	Denominazione chimica	Altra denominazione
Estere etilico dell'acido 4 - fenilpiperidin - 4 - carbossilico		

- (con l'art. 5, comma 1) che "La nota in calce alla tabella II, sezione A di cui all'art. 14 del testo unico «Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Destrometorfano e Destrorfano» e' soppressa".

- (con l'art. 5, comma 2) che "Alla tabella I di cui all'art. 14 del testo unico e' aggiunta la seguente nota in calce: «Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Destrometorfano e Destrorfano»".

- (con l'art. 7, comma 1) che "Nella tabella II, sezione A di cui all'art. 14 del testo unico, le parole «Ricetta a ricalco» e «I medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l'allegato III-bis del testo unico» e «Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E»".

- (con l'art. 7, comma 2) che "Nella tabella II, sezione B di cui all'art. 14 del testo unico, le parole «Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta» sono sostituite dalle seguenti: «Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro

(con l'art. 1, comma 1) che "Nella tabella I allegata al testo unico e' aggiunta la seguente sostanza:

denominazione comune: oripavina;
denominazione chimica: 3-O-demetiltebaina;

oppure:

6,7,8,14-tetraidro-4,5-alpha-epossi-6-metossi-17-metilmorfinan-3-olo;
altra denominazione: -.

2. La sostanza di cui al comma 1 e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Oppio e Paglia di papavero".

AGGIORNAMENTO (28)

L'Ordinanza 16 giugno 2009, (in G.U. 20/06/2009, n. 141), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nelle more di una idonea revisione legislativa del testo unico, relativamente ai criteri di classificazione e alle modalita' di prescrizione dei medicinali oppiacei da utilizzare nella terapia del dolore in grado di tutelare efficacemente i diritti dei malati i composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis del testo unico, con esclusione dei composti a base di metadone e buprenorfina ad uso orale, sono temporaneamente iscritti nella sezione D della tabella II allegata al citato testo unico, limitatamente alle composizioni seguenti:

a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantita', espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;

b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unita' di somministrazione;

c) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone;

d) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente ordinanza ha effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del testo unico richiamate all'art. 1 e, in ogni caso, per non oltre dodici mesi".

3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), denominazione comune (RS)-1-(benzo[d][1,3] diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one, denominazione chimica. JWH-250, denominazione comune 1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo, denominazione chimica [2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone], altra denominazione.

JWH-122, denominazione comune [1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo], denominazione chimica 4-metilnaftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanone, altra denominazione.

Analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo, denominazione comune.

Analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo, denominazione comune".

AGGIORNAMENTO (41)

Il Decreto 2 agosto 2011 (in G.U. 4/8/2011, n. 180) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella tabella I di cui all'[articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309](#), sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Amfepramone, denominazione comune
2-(dietilamino)propiofenone, denominazione chimica
Dietilpropione, altra denominazione
Fendimetrazina, denominazione comune
(+) - (2S,3S)- 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina, denominazione chimica
Fentermina, denominazione comune
Alfa,alfa-dimetilfenilettilamina, denominazione chimica
Mazindolo, denominazione comune
5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo, denominazione chimica".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla tabella II sezione B di cui all'[articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309](#), sono eliminate le seguenti sostanze:

del [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#)

viene altresì aggiunta la seguente nota:

Dalla presente tabella sono espressamente escluse le sostanze Bupropione e Pirovalerone".

AGGIORNAMENTO (44)

Il Decreto 11 giugno 2012 (in G.U. 20/06/2012, n. 142) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella tabella I del [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, la seguenti sostanze:

6-Monoacetilmorfina, denominazione comune

3-idrossi-6-acetil-7,8-dideidro-4,5-eossi-N-metilmorfinano,

denominazione chimica

6-MAM, altra denominazione;

3-Monoacetilmorfina, denominazione comune

3-acetil-6-idrossi-7,8-dideidro-4,5-eossi-N-metilmorfinano,

denominazione chimica

3-MAM, altra denominazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nella tabella I del [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), la denominazione: «Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in posizione 4 della catena butilica» e' sostituita dalla seguente: «Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale»".

AGGIORNAMENTO (45)

Il Decreto 24 ottobre 2012 (in G.U. 12/11/2012, n. 264) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella tabella I del [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Metossietamina, denominazione comune;

2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesano, denominazione chimica;

MXE, MKET, altra denominazione;

4-Metilamfetamina, denominazione comune;

1-(4-metilfenil)propan-2-amina, denominazione chimica;

(25I-NBOMe): denominazione comune
4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilamina:
denominazione chimica;
(AH-7921): denominazione comune
3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide:
denominazione chimica;
(MT-45): denominazione comune
1-cicloesil-4-(1,2-difeniletilel)-piperazina: denominazione
chimica.

AGGIORNAMENTO (58)

Il Decreto 1 agosto 2016 (in G.U. 11/8/2016, n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella Tabella I, del [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

[...]

4-MMA NBOMe, denominazione chimica,
N-[(2-Metossifenil)metil]-N-metil-1-(p-tolil)propan-2-amina,
denominazione chimica,
N-(orto-Metossibenzil)-4-metilmetamfetamina, altra denominazione".

AGGIORNAMENTO (77)

Il Decreto 1 ottobre 2020 (in G.U. 15/10/2020, n. 255) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella tabella dei medicinali, sezione B, del [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente categoria di sostanze:

composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis".

AGGIORNAMENTO (79)

Il Decreto 28 ottobre 2020 (in G.U. 29/10/2020, n. 270) nel modificare il Decreto 1 ottobre 2020 (in G.U. 15/10/2020, n. 255) ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore del DM 1° ottobre 2020, "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di